



VII Commissione Consiliare Permanente  
Sanità, Politiche Sociali,  
Integrazione sociosanitaria e welfare  
*Il Presidente*

Al Presidente della IV CCP  
Bilancio, programmazione economico-  
finanziaria, partecipazioni regionali,  
federalismo fiscale, demanio e patrimonio  
Fabio Refrigeri

Al Dirigente Area Lavori Commissioni  
Ines Dominici

Oggetto: Trasmissione del testo unificato delle proposte di legge regionale nn. 4 e 110 concernente:  
*“Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”.*

Si comunica che la VII Commissione consiliare permanente ha esaminato e votato, nella seduta n.52 del 24 settembre 2020, il testo unificato in oggetto.

Pertanto si trasmette il testo emendato, composto da 18 articoli, per l’esame di competenza da parte della IV Commissione consiliare permanente a norma dell’articolo 59 del Regolamento del Consiglio.

Giuseppe Simeone



Roma, 1 ottobre 2020

Cod. Classificazione 2.5/1.8.7.4

**TESTO UNIFICATO  
DELLE PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE N. 4 E N. 110**

**CONCERNENTE:**

**“DISPOSIZIONI IN FAVORE DI PERSONE CON DISTURBI  
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO”**

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, arrivando a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione e dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), detta disposizioni in favore di persone con DSA, come definiti dall'articolo 2, finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento dei DSA, alla realizzazione di una comunicazione e di una collaborazione attiva tra la Regione, le famiglie, gli enti del terzo settore e gli enti locali, le istituzioni scolastiche, sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, all'apprendimento scolastico e a un'istruzione adeguata, nonché all'inserimento nel mondo del lavoro ed in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona.

3. La Regione promuove la partecipazione degli enti locali all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

**Art. 2**  
(Finalità)

1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela alle persone con DSA, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni operanti nel settore, in attuazione dell'articolo 1, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) favorire la piena integrazione umana, sociale e lavorativa e la pari dignità delle persone con DSA;
- b) individuare e garantire le condizioni necessarie per la realizzazione delle persone con DSA nella scuola, nella formazione professionale, favorendo il successo scolastico e formativo, nell'ambito lavorativo e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;
- c) assicurare adeguate possibilità di individuazione tempestiva dei fattori di rischio, a partire dalla scuola dell'infanzia, per favorire **interventi didattici di potenziamento delle abilità**, una diagnosi precoce, ~~anche mediante programmi di screening~~, **mediante attività di screening, sulla base di apposito protocollo regionale**, nella scuola primaria ed un'efficace riabilitazione;
- d) assicurare una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell'età evolutiva;
- e) ottenere una certificazione tempestiva, completa e corretta nell'ambito di una fattiva collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche in conformità alle indicazioni della Consensus Conference;
- f) promuovere percorsi riabilitativi, psico-educativi e didattici idonei per favorire l'apprendimento, agevolando l'integrazione e le pari opportunità;
- g) sensibilizzare e formare sulle problematiche legate ai DSA il personale docente e non docente, gli operatori sociosanitari, le famiglie, anche mediante puntuali aggiornamenti;
- h) promuovere specifiche iniziative volte a prevenire forme di discriminazione e favorire l'inclusione;
- i) sostenere e promuovere l'uso di tecniche innovative e strumenti digitali che favoriscono l'apprendimento e facilitano l'integrazione sociale e lavorativa delle persone con DSA;
- l) promuovere la realizzazione di una rete finalizzata al potenziamento di un dialogo tra famiglie, scuola e servizi per rendere efficaci gli interventi sui minori e diffondere una cultura "inclusiva" dentro e fuori dalla scuola.

**Art. 3**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) “disturbi specifici di apprendimento”: la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia; tali disturbi possono sussistere separatamente o insieme e si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana;
  - b) “dislessia”: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nell'abilità di decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
  - c) “disgrafia”: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
  - d) “disortografia”: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
  - e) “discalculia”: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri;
  - f) “Consensus Conference” le Raccomandazioni per la Pratica Clinica 2007 (CC-RPC-2007) e le successive integrazioni ed aggiornamenti, e la Consensus Conference sui DSA (CC-ISS-2011) a cura dell'Istituto superiore di sanità e successivi aggiornamenti;
2. Nell'interpretazione delle definizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

**Art. 4**  
*(Interventi)*

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, promuove e sostiene, anche mediante la concessione di contributi:
- a) interventi formativi nei percorsi scolastici e universitari;
  - b) interventi formativi nelle strutture sanitarie;
  - c) misure e interventi finalizzati alla diagnosi, **alla riabilitazione** e alla certificazione;
  - d) misure e interventi finalizzati alla presa in carico riabilitativa e di potenziamento delle abilità;**
  - e) iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
  - f) misure educative e didattiche di supporto, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie;
  - g) misure finalizzate a favorire l'inserimento ~~sociale~~ e lavorativo.

## Art. 5

### *(Interventi formativi nei percorsi scolastici e universitari)*

1. La Regione promuove e sostiene interventi formativi in materia di DSA rivolti al personale docente e non docente e ai dirigenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, delle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche nonché delle università.
2. La formazione di cui al comma 1 è, in particolare, diretta a:
  - a) approfondire la conoscenza delle problematiche relative ai DSA e alla loro precoce individuazione;
  - b) acquisire le strategie didattiche adeguate alle persone con DSA, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca, di associazioni, agenzie e istituzioni educative;
  - c) far conoscere ed utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative;
  - d) far adottare ~~percorsi educativi personalizzati~~, **percorsi educativi e didattici personalizzati** anche attraverso misure dispensative e strumenti compensativi nel corso del ciclo di studi;
  - e) ~~promuovere la scelta, tra testi scolastici di pari qualità, di libri in formato digitale utilizzabili con tutti i software compensativi, di libri con caratteri ad alta leggibilità, di libri in formato audio.~~ **adottare libri di testo con schede per la didattica inclusiva.**
3. La formazione è finalizzata, altresì, a favorire la presenza nella scuola e nelle istituzioni formative di un docente esperto con compiti di referente, come previsto nelle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 (Linee guida disturbi specifici di apprendimento).
4. La Regione promuove la realizzazione di un tavolo permanente di raccordo tra il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche e le università statali e private al fine di veicolare le informazioni, le buone pratiche e rendere omogenei i percorsi scolastici e formativi.

## **Art. 6**

### *(Interventi formativi nelle strutture sanitarie)*

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse a legislazione vigente, ad individuare specifici interventi formativi sulle problematiche legate ai DSA secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Gli specifici interventi formativi di cui al comma 1 rivolti agli operatori sanitari sono, in particolare, finalizzati a:
  - a) fornire conoscenze aggiornate sulle difficoltà di apprendimento e sui disturbi specifici e aspecifici dell'apprendimento;
  - b) diagnosticare e certificare le situazioni di DSA in conformità alle indicazioni della Consensus Conference;
  - c) saper individuare gli interventi riabilitativi più appropriati secondo le linee guida della Consensus Conference;
  - d) sviluppare competenze per fornire consulenza ai docenti e alle famiglie in merito alle difficoltà di apprendimento e in particolare ai disturbi specifici ed aspecifici;
  - e) sviluppare competenze per collaborare con i docenti alla stesura e alla realizzazione, per ciascun alunno e studente con DSA, di un piano didattico personalizzato che tiene conto degli interventi riabilitativi, educativi e didattici;
  - f) potenziare le competenze delle figure professionali preposte alla diagnosi **di secondo livello sulla valutazione del profilo** di funzionamento o qualificazione, al fine di impostare un corretto progetto di intervento;
  - g) **potenziare le competenze delle figure professionali preposte alla presa in carico riabilitativa al fine di implementare un corretto progetto di intervento.**



## Art. 7

*(Misure e interventi per ~~la diagnosi e la certificazione~~ certificazione diagnostica)*

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari e sociosanitari alle problematiche dei DSA, dotando i servizi per l'infanzia e adolescenza di strumenti diagnostici e riabilitativi appropriati e di operatori specializzati in materia, anche al fine di assicurare l'attivazione tempestiva dell'iter diagnostico per i DSA.
2. La **diagnosi certificazione diagnostica** dei DSA è effettuata nell'ambito delle prestazioni assicurate dal servizio sanitario nazionale da un'equipe clinica multidisciplinare che effettua il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in conformità alle indicazioni della Consensus Conference e in coerenza con le **Linee guida per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nella Regione Lazio**. Il percorso diagnostico e di **certificazione** per gli alunni e gli studenti è attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della l. 170/2010.
3. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione è fatto salvo il diritto delle persone con DSA e delle loro famiglie di rivolgersi ad ulteriori soggetti privati, accreditati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l. 170/2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, ~~secondo i requisiti individuati dal regolamento di cui all'articolo 15~~, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'Accordo 25 luglio 2012, n. 140, tra Governo, Regioni e Province autonome su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)".
4. La Regione assicura, altresì, ogni misura necessaria per la diagnosi e la certificazione dei DSA nell'età adulta anche promuovendo l'individuazione, presso le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, di unità funzionali multidisciplinari integrate. E' fatto salvo il diritto di rivolgersi agli ulteriori soggetti privati accreditati di cui al comma 3.
5. ~~La certificazione di DSA deve essere redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, n. 140, e dalle linee guida definite con il regolamento di cui all'articolo 15.~~ Sono valide, ai fini previsti dalla presente legge, anche le certificazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente da strutture di altre Regioni.
6. L'elenco delle strutture pubbliche e accreditate dal servizio sanitario regionale che rilasciano la certificazione diagnostica dei DSA, nonché degli ulteriori soggetti accreditati di cui al comma 3 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

## **Art. 8**

*(Iniziative di informazione e sensibilizzazione. Giornata regionale sui DSA)*

1. La Regione, con la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo, degli organismi operanti nel settore e, previa intesa, degli uffici scolastici regionali, promuove e realizza, anche attraverso l'attivazione di servizi informativi e di supporto, iniziative di informazione e sensibilizzazione riguardanti i DSA, rivolte alla popolazione e, in particolare, alle famiglie, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, alle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015, agli operatori sanitari e sociali.
2. E' istituita, il giorno **4 ottobre** di ogni anno, la giornata regionale sui DSA in occasione della quale gli enti locali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, le iniziative di cui al comma 1.
3. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, sostiene gli enti locali che partecipano all'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2.

## **Art. 9**

### *(Misure educative e didattiche di supporto)*

1. La Regione, in conformità all'articolo 5 della legge 170/2010, promuove e sostiene il diritto degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA, nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari, di fruire di appositi strumenti compensativi e misure dispensative di flessibilità scolastica, al fine di accedere ad un percorso scolastico in grado di valorizzare tutte le potenzialità dell'alunno e dello studente.
2. La Regione favorisce e sostiene, in particolare, anche con la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 11, e in raccordo con i servizi territoriali per la tutela della salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) delle aziende sanitarie locali:
  - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme flessibili di attività scolastiche, che tengono conto delle caratteristiche peculiari dell'alunno e dello studente;
  - b) l'applicazione di misure dispensative, atte a dispensare dalla lettura ad alta voce e dalla scrittura sotto dettatura, a programmare tempi più lunghi per le prove scritte e a valutare le prove scritte e orali in modo da consentire la dimostrazione delle competenze con modalità adatte al tipo di problema che l'alunno e lo studente presenta;
  - c) l'applicazione di misure che dispensano l'alunno e lo studente con DSA da prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
  - d) l'uso di strumenti compensativi, che hanno potenzialità abilitative ed il vantaggio di compensare la funzione deficitaria, nonché di favorire l'autonomia delle persone con DSA, quali la calcolatrice, il registratore, il computer con programmi di video-scrittura, il correttore ortografico, la sintesi vocale, la tavola pitagorica, i formulari, le mappe e tutti gli altri strumenti che si ritengono idonei al medesimo scopo;
  - e) la presenza di un referente scolastico per i DSA;
  - f) l'utilizzo a scuola ed a casa degli stessi strumenti compensativi e di misure dispensative.
3. La Regione promuove un'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio al fine di incentivare e monitorare l'uso degli strumenti e l'applicazione delle misure di cui al comma 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

## **Art. 10**

### *(Supporto psicologico a scuola)*

1. La Regione promuove e sostiene attività di supporto psicologico, anche attraverso protocolli di intesa con le aziende sanitarie locali o con l'ordine degli psicologi, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e nelle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015.
2. L'attività di supporto psicologico, svolta anche mediante equipe multidisciplinari, è finalizzata a:
  - a) promuovere le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio quali l'insuccesso scolastico e formativo, l'abbandono, la dispersione scolastica e il bullismo;
  - b) intervenire in situazioni di disturbo e di disagio psicosociale, con particolare riferimento ai **bisogni educativi speciali (BES)**, inclusi i DSA e al cyberbullismo;
  - c) favorire ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;
  - d) favorire un contesto organizzativo scolastico teso a tutelare e promuovere la qualità di vita e lavoro dei soggetti coinvolti;
  - e) favorire la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglie, servizi sanitari e sociali.

**Art. 11**  
*(Contributi)*

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 5, 8 e 10, concede contributi per progetti a supporto e a sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni e degli studenti con DSA, proposti dalle scuole, dalle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015, dagli enti locali, da enti pubblici e privati, associazioni, operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti ai DSA.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della l. 170/2010, la Regione, in relazione alle misure di cui all'articolo 9, concede contributi alle famiglie con figli con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.
3. La Regione concede specifici contributi alle persone con DSA che, pur rientrando nei criteri di priorità di accesso, non riescono ad accedere in tempi utili alla riabilitazione e al sostegno psicologico presso il servizio sanitario regionale.

## Art. 12

*(Misure per l'inserimento lavorativo e sociale)*

1. La Regione, nel riconoscere alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, prevede, nelle prove scritte dei concorsi pubblici o delle selezioni indetti dalla Regione e dai suoi enti dipendenti e dalle società controllate, la predisposizione di ~~prove personalizzate ed adeguate alle specifiche abilità e difficoltà~~ **modalità di esecuzione delle prove personalizzate in relazione alle specifiche difficoltà** del concorrente con DSA, dandone adeguata pubblicità.
2. In particolare, è assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, e/o di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.
3. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui ai commi 1 e 2, deve produrre con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione **medica diagnostica**, rilasciata dalle strutture di cui all'articolo 7, che attesti l'esistenza del disturbo e specifichi gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.
4. La Giunta regionale, con ~~il regolamento di cui all'articolo 15~~ **deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, definisce apposite linee guida per le commissioni di esame in merito all'utilizzo degli strumenti compensativi e all'applicazione delle misure dispensative di cui al presente articolo.

### **Art. 13**

#### *(Programma triennale per i DSA)*

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e servizi sociali, istruzione, formazione e lavoro, previo parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 14, con deliberazione approva ogni tre anni, e aggiorna annualmente il programma triennale per i DSA.
2. Il programma triennale per i DSA, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, definisce, per ciascuna annualità, in particolare:
  - a) gli obiettivi da perseguire e le priorità nell'ambito delle tipologie degli interventi;
  - b) gli specifici interventi da realizzare, l'ammontare delle risorse e la ripartizione delle stesse in relazione ai singoli interventi;
  - c) le condizioni ed i criteri generali di ammissione e selezione dei progetti di cui all'articolo 11, nonché le modalità per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli stessi;
  - d) i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 sono presentate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.

## Art. 14

### *(Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA)*

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone coinvolte o esperte nelle problematiche legate ai DSA è istituito ~~presso l'assessorato competente in materia di~~ il Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA, di seguito denominato Comitato tecnico scientifico, quale organismo di consultazione in relazione alle politiche regionali in favore delle persone con DSA.

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) un dirigente, o suo delegato, designato dal direttore regionale competente in materia di salute;
  - b) il direttore, o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di formazione ed istruzione;
  - c) un dirigente, o suo delegato, designato dal direttore regionale competente in materia di lavoro;
  - d) il direttore, o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di servizi sociali;
  - e) un rappresentante di ogni azienda sanitaria locale competente in materia di DSA;
  - f) un rappresentante dei servizi territoriali per la tutela della salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) delle aziende sanitarie locali;
  - g) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza;
  - h) un rappresentante delle università designato dal Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio (CRUL)/Comitato regionale università;
  - i) un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia ~~(AIO)~~ **(AID)** - Categoria Genitori - designato dal coordinamento regionale;
  - l) un dislessico adulto designato dall'associazione che si occupa di DSA, più rappresentativa sul territorio regionale;
  - m) un neuropsichiatra infantile esperto in DSA;
  - n) ~~uno psicologo iscritto all'ordine degli psicologi esperto in DSA~~ **un rappresentante dell'Ordine degli psicologi del Lazio esperto in DSA;**
  - o) un logopedista riconosciuto ai sensi del decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 742 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista), iscritto all'~~Associazione logopedisti~~ **Ordine provinciale dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (TSRM-PSTRP) Albo dei Logopedisti** ed esperto in DSA;
  - p) un terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva riconosciuto ai sensi del decreto del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 56 (Regolamento concernente la individuazione della figura del relativo profilo professionale del terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva), iscritto all'Associazione italiana terapisti della neuro e psicomotricità ed esperto in DSA.
3. I componenti del Comitato tecnico scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo.
4. Al fine della costituzione del Comitato tecnico scientifico, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Regione. Decorso tale termine, il Comitato tecnico scientifico è costituito sulla base delle designazioni pervenute da almeno la metà più uno dei componenti delle organizzazioni ed associazioni di cui comma 2.



5. Il Comitato tecnico scientifico, la cui partecipazione è gratuita, disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di DSA.

6. Il Comitato tecnico scientifico, organo consultivo della Regione per gli interventi di cui all'articolo 4, svolge, altresì, in particolare i seguenti compiti:

a) fornire consulenze sui piani formativi del personale scolastico, dirigente e docente, degli operatori della formazione professionale e degli operatori sociali e sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;

b) proporre campagne di sensibilizzazione, programmate annualmente sulle problematiche connesse ai DSA ed indirizzate alle famiglie, alle istituzioni sanitarie, alla scuola ed alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del mondo del lavoro;

c) proporre attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA, documentare e diffondere buone prassi di intervento e iniziative, proporre iniziative ed attività volte a ridurre il disagio delle persone con DSA;

d) proporre modalità di erogazione dei servizi alle famiglie, tenendo conto delle necessità di conciliare i tempi delle famiglie con quelli della scuola e delle strutture sanitarie;

e) proporre gli interventi, monitorarne e valutarne l'attuazione;

f) proporre le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e i risultati conseguiti.

7. Il Comitato tecnico scientifico trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ~~all'Assessore competente in materia di~~ **agli Assessori competenti in materia**, i quali provvedono al successivo inoltro alle commissioni consiliari competenti.

8. La Regione mette a disposizione del Comitato tecnico scientifico i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

## **Art. 15**

### ***(Regolamento di attuazione)***

~~1. — La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentiti il Comitato tecnico scientifico e le commissioni consiliari competenti, un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale definisce, in particolare:~~

~~a) — i requisiti per l'accreditamento dei soggetti privati nonché le modalità per verificare il mantenimento nel tempo dei medesimi requisiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3;~~

~~b) — le linee guida per la certificazione di DSA di cui all'articolo 7, comma 5;~~

~~e) — le modalità di svolgimento delle iniziative di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 8~~

~~d) le linee guida le commissioni di esame in merito all'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui all' articolo 12.~~

## **Art. 15**

### ***(Disposizione finale)***

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, adegua ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e dei relativi atti attuativi, gli atti amministrativi adottati in materia ed in particolare:

a) le linee guida per la certificazione dei DSA;

b) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti privati nonché le modalità per verificare il mantenimento nel tempo dei medesimi requisiti.

**Art. 16**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano solo qualora previste dal piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche.

**Art. 17**

*(Disposizione finanziaria)*

1. Per le finalità della presente legge è istituito, nell'ambito .....il fondo denominato: "Fondo in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento".

**Art.18**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.